



N. 415/15 R. SEN
N. 580/14 R.G.
N. 3867 Cron
N. Rep

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice Dott. Eugenio Alberto Stancanelli,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa r.g.n. 580/2014 R.G.

TRA

Scalia Fausto Maria, nato a Caltanissetta il 2/06/1979, residente in Calascibetta alla via Longobardi n. 33, C.F. SCLFTM79H02B429A, Cavallaro Ivana, nata ad Enna il 29.1.1976, residente a Calascibetta in via San Vincenzo n. 72, C.F. CVLVNI76A69C342S elettivamente domiciliati in Pietraperzia, via Stefano Di Blasi n. 27, presso lo studio dell'avv. Mario Mangiapane, rappresentati e difesi, dall'avvocato Odilia Daniele come da procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici in via Libertà n. 174 è elettivamente domiciliato;

RESISTENTE

Motivi della decisione

D 1 2

Con ricorso depositato il 6.5.2014, i ricorrenti di cui in epigrafe, tutti professori dipendenti del Ministero dell'Istruzione, università e Ricerca assunti dopo il 31.12.2000, convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale detto Ministero per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1. accertare e dichiarare l'illegittimità della c.d. "invarianza della retribuzione" di cui al comma 2 dell'art. 6 dell'Accordo Quadro del 29.07.1999 e al comma 3 dell'art 1 del D.P.C.M. del 20.12.1999 e della conseguente illegittima trattenuta del 2,5% di cui all'art. 37 del DPR 1032/1973 sulle retribuzioni mensili di ciascuno dei ricorrenti, a far data dall'1. 1.2001 fino all'attualità;
2. conseguentemente disapplicare le citate norme pattizie e regolamentari ed ordinare alla convenuta Amministrazione la cessazione della trattenuta in questione nonché la ripetizione di quanto indebitamente percepito, a far data dall'1.01.2001 e fino al momento della sentenza o, in subordine risarcire il danno nella misura della effettiva perdita economica, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o in subordine dell'art. 2041 c.c., come rinvenibile dalle trattenute illegittime del 2,5% di cui alle allegate buste paga, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge;

Nel costituirsi in giudizio l'Amministrazione convenuta contestava nel merito la fondatezza della domanda.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito precisati.

Lamentano i ricorrenti, tutti assunti successivamente al 31.12.2000 con conseguente applicazione nei loro confronti del regime del trattamento di fine rapporto, l'illegittimità della decurtazione del 2,5% della retribuzione lorda, operata a seguito della introduzione di un meccanismo di riduzione, in misura pari al soppresso contributo del 2,5% della base stipendiale, con contestuale incremento figurativo della stessa ai soli fini previdenziali e per il computo del T.F.R.; tale decurtazione è stata introdotta in base all'art 6 comma 1 dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici, sottoscritto in data 29.7.1999, nonché dell'art. 1 commi secondo, terzo e quarto del conseguente

D.P.C.M. 20.12.1999 e la difesa ricorrente ne sostiene l'illegittimità per non essere loro applicabile l'istituto del precedente trattamento di fine servizio, il quale soltanto giustificava un contributo in misura pari al 2,5%.

Deve rilevarsi che la finalità della decurtazione consisterebbe nel garantire la parità di trattamento retributivo all'interno del settore del pubblico impiego, evitando che il personale sottoposto al regime del TFS percepisse una retribuzione inferiore rispetto a quello assoggettato a tfr, ma in virtù della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è stato ormai ripristinato il (più favorevole) TFS per il personale assoggettato al contributo del 2,5%, con la conseguenza che la riduzione dello stipendio del personale assoggettato al regime del T.F.R. nella corrispondente misura del 2,5% non trova alcuna giustificazione - e non è recuperata dal corrispondente incremento contributivo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul T.F.R., che ovviamente non comporta una modifica dello stipendio erogato in misura ridotta.

Il principio di diritto affermato dalla sentenza 223/2012 della Corte Costituzionale non può essere limitato all'ipotesi espressamente presa in considerazione, che ha costituito l'occasione della pronuncia, relativa ai casi di transito dal regime del trattamento di fine servizio (riservato ai dipendenti pubblici) al trattamento di fine rapporto, di origine privatistica, esteso ai dipendenti pubblici.

L'illegittimità dell'art.12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973 è stata infatti affermata dalla Corte con espresso riferimento all'ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, e nella conseguente violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione.

Osserva infatti la Corte Costituzionale:

"che fino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a

carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sull'80% della retribuzione. La differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore, a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sui dipendente di cui si discute.

Nel nuovo assetto dell'istituto determinato dalla norma impugnata, invece, la percentuale di accantonamento opera sull'intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della "fascia esente", determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo. La disposizione censurata, a fronte dell'estensione del regime di cui all'art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturale a fare tempo dall'1° gennaio 2011, determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché -a parità di retribuzione - determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa d'aparte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione. "

Deve pertanto ritenersi che la pronuncia di illegittimità costituzionale, sia pure occasionata dalla questione relativa al passaggio dal TFS al TFR, contenga un enunciato senz'altro applicabile anche a tutte le ipotesi in cui il medesimo regime di trattamento di fine rapporto applicato al dipendente privato venga esteso a quello pubblico con modifiche sfavorevoli per quest'ultimo non giustificate da differenze relative alla qualità e quantità della prestazione lavorativa, che se è uguale per entrambe le categorie di dipendenti deve comportare per ciascuna lo stesso risultato economico.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto, con condanna del Ministero convenuto alla cessazione della trattenuta di che trattasi ed alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il giudice definitivamente pronunciando:

1. Accoglie il ricorso e ordina alla convenuta Amministrazione la cessazione della trattenuta del 2,5% di cui all'art. 37 del DPR 1032/1973 sulle retribuzioni mensili di ciascuno dei ricorrenti, a far data dall'1. 1.2001 fino all'attualità e condanna la stessa alla restituzione, in favore di ciascuno, di quanto indebitamente percepito, a far data dall'1.01.2001.
2. Condanna l'amministrazione convenuta al rimborso delle spese di lite sostenute da controparte che si liquidano in complessivi € 1.961,00 con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Enna 22.7.15.

DEPARTAMENTO DI CANCELLERIA
22.7.15
IL PORTOGALLO DI CANCELLERIA

DEPARTAMENTO DI CANCELLERIA
IL PORTOGALLO DI CANCELLERIA